

ne naturale - Figlio naturale riconosciuto - Dovere dei genitori naturali di mantenimento fino a
mancipazione economica - Natura propria di obbligazione primaria - Dovere di mantenimento degli
ria di obbligazione subordinata e sussidiaria - (Principio di responsabilità sussidiaria degli ascendenti
discendenti : estraneità all'ordinamento giuridico vigente) - **Filiazione - Filiazione naturale** - Figlio
- Istanza nei confronti dei genitori naturali di mantenimento fino all'autosufficienza patrimoniale -
- Assegno di mantenimento stabilito in via provvisoria (ex ordinanza) - Aumento dell'entità -
e diretta - Decorrenza dalla decisione - **Rif. Leg.** artt. 147, 148 cc;

Sentenza n. 2164/09
Pronunziata il 6/04/2009
Depositata il 20/04/2009

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BOLOGNA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Bologna,

sezione I civile,

nella persona del giudice monocratico

Marco D'Orazi;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 5391 dell'anno 2005 del Ruolo Generale

promossa da

Francesco (omissis),

rappresentato e difeso dall' avv. Piacentina Vespertino con domicilio eletto presso lo studio
di questa in Bologna, via Saragozza n. 28

contro

YY 1,

rappresentata e difesa dall' Giorgio Tedesco, con domicilio eletto presso lo studio di questi
in Bologna, via dell'Indipendenza n. 20

YY 2,

02.09.05; il presidente respingeva il ricorso con provvedimento dell'11.05.2006, confermando il precedente provvedimento.

La causa di merito veniva istruita tramite prove testimoniali e documentali e dopo alcuni rinvii d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2008.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto è da premettere che pur non sussistendo vincolo di matrimonio tra i convenuti, alla famiglia naturale venutasi a costituire dalla loro unione con la nascita del figlio Francesco sono applicabili tutte le norme che disciplinano i doveri dei coniugi verso la prole.

A riguardo, occorre prendere in considerazione, in primo luogo, l'articolo 147 del codice civile, in base al quale il matrimonio impone ai coniugi di mantenere i figli ed, in secondo luogo, l'articolo 148 del codice civile, che disciplina il concorso negli oneri relativo a tale obbligo ed i mezzi particolari che l'ordinamento offre per il loro più sicuro e sollecito soddisfacimento. Secondo il dettato dell'articolo 148 del codice civile, i genitori restano obbligati a concorrere tra loro al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne qualora questi non abbia ancora conseguito, senza sua colpa, un reddito tale da renderlo economicamente autonomo e che pertanto detto obbligo non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma persiste finché il genitore o i genitori interessati dimostrino che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica ovvero è stato da loro posto nelle concrete condizioni per essere autosufficiente.

Ora, interpretando sistematicamente gli articoli *de quo* si evince chiaramente che l'obbligo al mantenimento dei minori, così come delineato, spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, in logica corrispondenza al loro diritto, egualmente primario ed esclusivo di indirizzarne l'educazione valorizzandone le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni. Da ciò discende che l'espressione "*quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti*" va intesa non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è, nonostante ciò, in grado di mantenerli e, perciò stesso, ha il dovere, primario, di farlo.

E ciò perché la solidarietà familiare, nel nostro ordinamento, comporta solo l'obbligo del mantenimento o degli alimenti, ma non mai una responsabilità patrimoniale sussidiaria di carattere generale per i debiti dei propri discendenti. L'obbligazione posta a carico degli ascendenti dall'articolo 148 del codice civile deve essere, quindi, considerata come assolutamente eccezionale.

Tanto premesso in diritto, è chiaro che nel caso di specie i convenuti sono tenuti al mantenimento del loro figlio Francesco (*omissis*) il quale non è autosufficiente economicamente: frequenta con profitto l'università, e pur avendo avuto delle difficoltà durante gli anni della scuola superiore, non può ritenersi in colpa per aver poi deciso di continuare gli studi e, anzi, i positivi risultati conseguiti rendono apprezzabile il suo

intendimento di frequentare l'università ed impongono ancor più ai genitori di sostenere il figlio in questa scelta.

I sig.ri ██████ (omissis) e ██████ (omissis) (nonni materni dell'attore), invece, non sono obbligati a mantenere integralmente il nipote e ciò che hanno corrisposto, corrispondono e volessero in futuro corrispondere per le sue necessità non può senz'altro esonerare i genitori che sono tenuti in via primaria e solidalmente tra loro a provvedere direttamente alle esigenze del figlio Francesco. Peraltro i nonni materni, sentiti come testimoni, hanno dichiarato che, tenuto conto delle loro modeste pensioni, non sono più in grado di mantenere il nipote.

Ora, circa la determinazione del *quantum* di tale obbligazione occorre tenere in considerazione le diverse situazioni patrimoniali: la madre YY 1 percepisce un reddito annuo pari ad euro (€.) 18.300,00 ed è proprietaria della sua casa di abitazione; il padre, pur avendo un reddito notevolmente inferiore, pari a complessivi euro (€.) 8.600,00, nel 2005 risultava titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare (visure depositate il 26.05.2005 da parte attrice) che, non è stato preso in considerazione al momento della determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento in via provvisoria e, ad oggi, risulta rimasto quasi immutato avendo il convento fornito la prova della vendita della sola proprietà nel comune di ██████ (██████). Pare opportuno, dunque, aumentare non solo l'importo complessivo dell'assegno di mantenimento stabilito in via provvisoria, ma anche ridistribuire l'apporto di ciascun genitore.

Peraltro, i genitori sono tenuti al mantenimento del figlio fin dalla nascita per cui è chiaro che devono rimborsare le spese scolastiche sostenute da Francesco (omissis) per conseguire il diploma di istituto superiore che lo stesso ha provato essere pari ad euro (€.) 3050,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo:

CONDANNA

YY 1 e YY 2 a corrisponder direttamente al figlio Francesco (omissis) l'assegno di mantenimento pari ad complessivi euro (€.) 800,00 (di cui euro (€.) 300,00 a carico della madre ed euro (€.) 500,00 a carico del padre ma con solidarietà) entro il 5 di ogni mese, oltre adeguamenti ISTAT, *a far data dalla decisione*, oltre alle spese straordinarie, quali: tutte le spese scolastiche e le spese per libri; le spese mediche specialistiche. Il tutto fino alla autonomia economica dell'attore.

DISPONE

Che, per il periodo anteriore alla decisione, siano applicabili le disposizioni provvisorie dell'onorevole giudice Palumbi (28 luglio 2005).

CONDANNA

YY 1 e YY 2 in solido a corrispondere direttamente al figlio Francesco (omissis) euro (€.) 3.050,00 a titolo di rimborso per le spese scolastiche sostenute nell'anno 2004/2005.

RESPINGE

Ogni ulteriore domanda.

Spese a carico dei convenuti in solido; dunque:

CONDANNA

I convenuti a pagare le spese di lite, in solido fra loro, che si liquidano in euro 8€.) 3.720,00 per diritti, euro (€.) 6.800,00 per onorari, euro (€.) 371,20 per anticipazioni, oltre 12,5% spese generali, IVA e CPA.

Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del giorno sei dei mese di Aprile 2009.

IL GIUDICE

Dr. Marco D'Orazi

(sentenza redatta in collaborazione con il giudice, magistrato ordinario in tirocinio dottoressa Laura Galli)

Depositata in Cancelleria il 20 APR 2009